



ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO

46^o CONVEGNO NAZIONALE

sulla

Preistoria - Protostoria - Storia
della Daunia

San Severo 15 - 16 novembre 2025

A T T I

Tomo secondo
STORIA

a cura di
Armando Gravina

SAN SEVERO 2026

Il 46° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria,
Storia della Daunia è stato realizzato con il contributo di:



DRONEON



Fondazione dei Monti Uniti
di Foggia

– Comitato Scientifico:

GIUSEPPE POLI

Università degli Studi “A. Moro” di Bari

ALBERTO CAZZELLA

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

PASQUALE CORSI

Presidente Storia Patria per la Puglia

MARIA STELLA CALÒ MARIANI

Università degli Studi “A. Moro” di Bari

PASQUALE FAVIA

Università degli Studi di Foggia

ANITA GUARNIERI

Sovrintendente ABAP per le province BAT e FG

MASSIMO MASTROIORIO

Direttore Archivio di Stato di Foggia

ARMANDO GRAVINA

Presidente Onorario Archeoclub di San Severo

ORGANIZZAZIONE

– Consiglio Direttivo Archeoclub di San Severo:

ARMANDO GRAVINA *Presidente Onorario*

MARIA GRAZIA CRISTALLI *Presidente*

GRAZIOSO PICCALUGA *Segretario*

Le confraternite sanseveresi in età moderna. Nuove acquisizioni

*Accademia di Belle Arti di Bari

1. Qualche riflessione di metodo

La storia del mondo confraternale sanseverese è purtroppo oggetto troppo di rado di esplorazioni sistematiche di documenti e, dunque, di studi scientifici. Si è generata da molto tempo una sorta di autoreferenzialità informativa circa la storia dei sodalizi, con ‘autocertificazioni’ che si basano su tradizioni spesso non suffragate da una conoscenza completa e approfondita, oltre che consapevole, dei fatti storici e normativi. Certo, il problema non riguarda soltanto la realtà di Sansevero, perché ci sono sodalizi, anche restando solo al quadro pugliese, che dichiarano, per esempio, la loro elevazione ad arciconfraternita immediatamente dopo la fondazione della congregazione, una vera e propria assurdità.¹ Queste ‘stranezze’ possono spiegarsi col fatto che le congreghe risultano, nei documenti ottocenteschi, arciconfraternite, ma non si conosce al momento il decreto pontificio di elevazione, o perché smarrito o perché mai esistito. Il problema, appunto, è la mancanza di studi scientifici dettagliati e capillari sul fenomeno confraternale, da avviare con una ricostruzione archivistica, l’identificazione dei decreti di erezione canonica, di eventuale nuova erezione

¹ È il caso, per esempio, dell’arciconfraternita della Morte del Sacco Nero di Molfetta fondata nel 1613, che confonde la data di aggregazione all’arciconfraternita romana dell’Orazione e Morte, il 1614, con quella della sua elevazione, probabilmente primo-ottocentesca.

(che comporta *de iure* la soppressione del preesistente sodalizio), di elevazione ad arciconfraternita.

Una confraternita è fondata di norma da laici, ma essa non esiste per la Chiesa senza un decreto dell'ordinario diocesano, ossia il vescovo, che erige canonicamente il sodalizio e permette l'aggregazione della neonata congregazione a una arciconfraternita romana. Fin dalla bolla *Quaecumque* di Clemente VIII del 7 dicembre 1604 è chiaro, infatti, l'obiettivo della Chiesa di vigilare i sodalizi mediante i vescovi e di regolamentare una realtà vivacissima che tende a restare fuori controllo. L'elevazione ad arciconfraternita di un sodalizio, invece, spetta esclusivamente al papa, che riceve la relativa supplica dei confratelli mediante il vescovo diocesano (ciò almeno fino a quando è stato in vigore il Codice di Diritto Canonico del 1917, can. 725; l'odierno, del 1983, non nomina le confraternite, assimilate alle associazioni di fedeli).² Pertanto, nella 'carta d'identità' di una confraternita deve figurare, come atto di nascita, il decreto di erezione canonica del vescovo (accompagnato, nel regno napoletano, dal regio assenso, ossia l'approvazione del monarca); se elevata ad arciconfraternita, deve aggiungersi l'atto pontificio che stabilisce canonicamente questo *status* privilegiato. Nel caso di Sansevero, tutte le arciconfraternite posseggono la pergamena pontificia di elevazione (del secondo Ottocento), salvo quella dell'Orazione e Morte, ma che ci sia stato l'atto (che potrebbe essere cercato e rinvenuto, trattandosi di documento pontificio, nell'archivio vaticano) sembra garantito da almeno due elementi: l'adozione, per prima, di standardi a doppia traversa, a Sansevero insegna propria delle arciconfraternite (le confraternite usavano la bandiera o lo stendardo a traversa unica), di cui uno, databile al primo Ottocento, tuttora conservato; la comparsa, nel libro delle conclusioni confraternali, della dicitura «venerabile Arciconfraternita di Santa Maria della Morte, ed Orazione» dal verbale del 26 novembre del 1837 (oggi in Archivio Storico Diocesano di Sansevero, d'ora in poi ASDSn, Orazione e Morte, Conclusioni). Da ciò, quindi, il riconoscimento istituzionale di questo primato, non contestato né dall'autorità ecclesiastica né dagli altri sodalizi, e dunque il posto d'onore della stessa congrega nelle processioni cittadine, secondo la rubrica stabilita dalle norme perfezionate nel corso del XIX secolo e accolte nel Codice del 1917, can. 701: il cerimoniale prevede che apra il corteo sacro la congrega più giovane, seguita dalle altre per ordine crescente di antichità (fissata considerando dapprima l'anno di erezione canonica, poi quello del regio assenso); seguono quindi le arciconfraternite, per anno di elevazione, sempre per ordine crescente di antichità; fa eccezione la processione del Corpus Domini, in cui il posto d'onore, a prescindere dall'anno di fondazione o dall'eventuale elevazione ad arciconfraternita, spetta ai sodalizi del Sacramento, per gli altri restando comunque valido l'ordine per antichità di

² Non è quindi un'arciconfraternita, *exempli gratia*, il sodalizio del Rosario della vicina Torremaggiore, che pure da un certo tempo si fregia abusivamente di questo titolo appellandosi a un mero errore di registrazione in un atto pubblico civile.

erezione/assenso ed elevazione (come sancito dai regi decreti del 13 aprile 1819, 23 agosto 1843, 16 dicembre 1853, 12 luglio e 4 dicembre 1854 e dal responso della Sacra Congregazione dei Riti del 18 agosto 1877; basti il decreto del 1853: «La precedenza nelle pubbliche funzioni è accordata alle Arciconfraternite in concorso colle Confraternite, e tra le prime la precedenza medesima sarà regolata dalla data del decreto di elevazione alla dignità di Arciconfraternita»).

In più casi, antiche confraternite, nate tra Cinque e Seicento, sono state a un certo punto rifondate. I motivi potevano essere diversi, ma generalmente dipendevano da contrasti o contenziosi col clero o l'autorità ecclesiastica. È quanto succede, per esempio, alla stessa confraternita dei Morti (rifondata nel 1693), a quella del Rosario (1711) e a quella del Sacramento della Cattedrale (1751). Per quale ragione sciogliere una congrega per crearne immediatamente un'altra, per giunta di identica denominazione e cogli stessi iscritti? La risposta è semplice: la Chiesa, in questo modo, azzerava privilegi, proprietà e dotazioni, diritti, concessioni, indulgenze e quant'altro accumulato in passato, mettendosi al riparo da future rivendicazioni, e scrivendo quindi da zero nuovi patti tra laici e clero, senza esporsi a sorprese tirate fuori, a tempo debito, dall'armadio dell'archivio. Tra Sei e Settecento sono frequenti le dispute, anche dispendiose (per spese di avvocati e tribunali ecclesiastici), tra clero e confratelli, normalmente per l'intolleranza dei sacerdoti nei confronti dell'autonomia di enti ecclesiastici governati da laici e talvolta più ricchi delle parrocchie.

Si potrebbe obiettare, non senza qualche fondamento 'logico', che peraltro le confraternite ri-erette erano generalmente fondate dagli stessi confratelli che componevano quelle estinte, e che si tratterebbe quindi di una sorta di variazione societaria che non cambia la sostanza ma solo la forma, in una continuità di fatto. Era verosimilmente il pensiero degli stessi sodali, perlomeno dopo essersi accorti che queste nuove erezioni cancellavano non soltanto gli antichi diritti e privilegi e patti coll'autorità ecclesiastica ecc. ma spogliavano il gruppo dei confratelli anche del prestigio di antichità, quello che garantiva, nei momenti di visibilità collettiva, il posto d'onore nelle celebrazioni e nelle processioni (secondo il suindicato cerimoniale). Per questa ragione forse, quasi a mo' di esorcismo per attenuare la frustrazione della novità azzerante, negli anni seguenti, nel seno dei sodalizi, si è conservata la memoria delle alte date di fondazione delle congregazioni originarie, che già nel primo ma soprattutto nel secondo Ottocento, sull'onda delle elevazioni ad arciconfraternite dei sodalizi maggiori, figurano nei resoconti scritti dai segretari delle congreghe, tacendo della soluzione di continuità intercorsa a un tratto.

Eloquente è il caso dell'odierna confraternita del Sacramento, che si ritiene fondata nel 1610 (così anche PASQUANDREA 1983, PASQUANDREA 2010, 275-346, e COLANGELO 2024). Con questo titolo ce ne erano originariamente quattro, una per ogni parrocchia cittadina (Cattedrale, San Severino, San Nicola e San Giovanni), laicali ma spesso presiedute da un priore eletto nel clero. Nel Settecento ne restavano due, quella della Cattedrale e quella di San Giovanni. Nel 1751 la congrega della Cattedrale, fondata

appunto nel 1610, chiede al capitolo la chiesetta di santa Lucia, ma il capitolo concede il 'trasferimento' solo azzerando tutto: il tempio, infatti, è concesso alla «nuova Confraternita del SS.mo Sacramento», laicale, parlandosi di «Prefetto, et Ufficiali della erigenda Congregazione, o Confraternita», «di essa Congregazione da erigersi», appunto «dovendosi erigere detta Congregazione», ossia «una nuova Congregazione sotto il titolo predetto» (ASDSn, Archivio Capitolare, 5, 17, 3-4: «1751. Concordato per la nuova Congregazione del Santissimo Sacramento, eretta dentro la Chiesa di S. Lucia» e «Capi per l'erezione della nuova Confraternita del Ss.mo Sacramento»; trascritti in PASQUANDREA 2010, 306-313). Il 26 maggio 1751, eretto il nuovo sodalizio, il capitolo dona la chiesa di santa Lucia alla neonata confraternita, dotandola sì di alcuni beni, ma molto inferiori a quelli che l'antica congrega possedeva (inventariati nel 1741; ASDSn, Archivio Capitolare, 5, 17, 2) e che la Cattedrale, soppresso il vecchio sodalizio, incamera come rendite della Cappella del Santissimo. La nuova confraternita («la Chiesa di Santa Lucia, oggi Congregazione nuovamente eretta del Santissimo Sacramento» si legge non a caso in un atto di pochi anni successivo; ASDSn, Orazione e Morte, Platea, c. 3r),³ comunque inevitabilmente legata al capitolo, ottiene il regio assenso nel 1777. L'altra confraternita del Sacramento, quella di San Giovanni, si fuse con questa nuova di Santa Lucia durante gli anni della ricostruzione della chiesa parrocchiale, chiusa dopo il terremoto del 1731.

È tempo di avviare un'analisi metodica atta a inventariare il materiale documentario (*in primis* decreti di erezione canonica, statuti e decreti di regio assenso – alias 'erezione in corpo morale' – ed eventuali pontificie elevazioni ad arciconfraternita) al fine di tracciare un quadro aggiornato e più definito della storia delle congregazioni laicali sanseveresi, per superare la confusione alimentata dalle annotazioni tardo-ottocentesche fornite dagli stessi sodalizi, spesso riproposta all'oscuro dell'intricata normativa ecclesiastica e civile.

2. Uno sguardo agli statuti dei sodalizi

Gli statuti sottoposti all'approvazione regia nel Settecento e all'inizio dell'Ottocento sono conseguenza della politica borbonica sulle confraternite, idealmente avviata dal concordato tra regno napoletano e chiesa cattolica sottoscritto il 2 giugno 1741 (TRATTATO 1741) ma di fatto legata all'esigenza di controllare le congregazioni di laici operanti nello Stato. Prive di regio assenso sulla fondazione e sulle regole, queste associazioni, non riconosciute formalmente ma in un certo qual modo 'protette' dalla corona (che limitava o cercava di limitare, da secoli, l'azione ecclesiastica di controllo al solo piano spirituale), dovettero regolarizzare la loro posizione. Non farlo

³ Il documento, privo di segnatura, mi è stato segnalato dall'amico Pasquale Antonino, che ringrazio.

comportava il rischio, concreto dal 1769, dello scioglimento, e a quella data quasi tutte le confraternite risultavano prive di regio *exequatur*, non solo per lo statuto ma anche e soprattutto per la fondazione, perché non ritenuto necessario al momento della costituzione del sodalizio e dunque non richiesto. Il regio dispaccio del 29 giugno 1776 agevolò i sodalizi a mettersi in regola, prescrivendo una scadenza entro cui dotarsi del reale beneplacito (e minacciando di vietare le adunanze dei confratelli fino alla presentazione della supplica al sovrano). Per questa ragione, al momento di presentare al re lo statuto, si chiedeva di approvare anche la fondazione (civile) dell'ente che, pur regolare per la Chiesa (avendo ottenuta l'erezione canonica), per lo Stato nasceva appunto solo dopo la firma del re (cfr. SCADUTO 1887, 221-249): in coda agli statuti sanseveresi firmati dal sovrano dal 1777 si precisa, tra le condizioni, che «l'esistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal dì dell'impartizione del Regio Assenso». Quanto detto spiega perché, eccezion fatta per il reale beneplacito allo statuto della congrega dei Morti del 1758, ben cinque confraternite si procurano la regia approvazione per fondazione e regole tra il 1777 e il 1778, subito dopo il dispaccio del 1776, e che la stessa confraternita dei Morti ottiene, il 13 agosto 1777, la concessione di apposita sanatoria (non avendo chiesto a suo tempo il *placet* per la fondazione). L'ultima, quella delle Grazie, inviò la supplica al re poco dopo la sua erezione, avvenuta nel 1802.

Gli statuti delle sette confraternite di Sansevero che ottennero il regio assenso contengono numerosi aspetti comuni (*in primis* quelli legati alle finalità di culto e tipici delle congregazioni laicali) ma anche differenze sostanziali.⁴ Tutte, per esempio, sono aperte alle donne ma, secondo la norma comune (confermata dal Codice di Diritto Canonico del 1917, can. 709 §2), esclusivamente per lucrare indulgenze e grazie spirituali (compreso il diritto all'«associazione» funebre, ossia i riti esequiali curati dalla confraternita, e alla sepoltura): le iscritte non godono del diritto di voto, né attivo né passivo, e non hanno abito di rito. Sono sempre esclusi dal diritto di voto attivo e passivo pure i confratelli ecclesiastici (come recita anche l'articolo

⁴ Ne sono analizzati tre (Sacramento, Rosario e Soccorso) in BERTOLDI LENOCI 2004, pervenendo alla conclusione, non condivisibile, che siano essenzialmente identici, privi di «diversità sostanziali», in quanto «presentano tra loro diversità irrilevanti sul piano della sostanza devozionale, assistenziale e della solidarietà e solo strutturali per la forma cancelleresca imposta dal Concordato del 1741» (272). Vero è che la studiosa ne conosce solo tre (comunque tutt'altro che simili), ma lascia increduli anche il riferimento al concordato per il regio assenso e la forma delle norme statutarie, ribadito più volte: «Secondo le nuove normative concordatarie, sono state presentate le regole redatte da un notaio e firmate da tutti i confratelli per ottenere il diritto di fondazione, l'approvazione dello statuto, e, quindi, la personalità giuridica» (264). Il concordato nulla dice di tutto ciò, salvo precisare che ogni anno i razionali e un deputato di nomina vescovile controlleranno i conti della congrega, addebitando eventuali mancanze agli amministratori (TRATTATO 1741, 24-25), norma – perfezionata col dispaccio del 2 gennaio 1742 – presente in tutti gli statuti (anche quando non contemplata direttamente nel testo, si legge nelle condizioni inserite in clausola a Napoli).

aggiunto in coda, tra le condizioni dettate a Napoli: «i Fratelli Ecclesiastici, che al presente vi sono, e quelli, che vi si ascriveranno in appresso non possono godere, né la voce attiva, né la passiva, né avervi ingerenza, neque directe, neque indirecte»), e nel caso dei Morti non possono essere eletti ufficiali maggiori o tesoriere neppure i parenti dei sacerdoti.⁵ Per cinque congreghe è identica anche la durata del noviziato, fissato in (almeno) sei mesi, laddove al Carmine ne bastano solo due e alle Grazie, pur parlandosi di novizi, sembra addirittura che un periodo di prova e formazione non sia contemplato. Nessun sodalizio, inoltre, pone un limite al numero degli iscritti, salvo quelli del Rosario (con centosessantacinque confratelli, compresi i quindici ufficiali, che hanno diritto di voto attivo e passivo, ammettendone però altri come soprannumerari) e della Santa Croce (con settantadue confratelli, compresi i ventisei ufficiali).

Più degli aspetti condivisi, sono interessanti e significative le differenze. Gli statuti si presentano diversi sia nella struttura sia nelle singole prassi, frutto di esperienze peculiari, di decenni di vita confraternale vissuta su un terreno comune ma con stile e necessità propri, ciascuno a suo modo, traducendo in regole quanto emerso anno dopo anno, problema dopo problema, con soluzioni logicamente diversificate (esempio eloquente è la piaga del gioco d'azzardo per i confratelli del Soccorso, oggetto di espliciti divieti). Basti vedere il diverso rigore delle punizioni, o i più o meno lunghi elenchi degli obblighi degli iscritti (e delle funzioni liturgiche, in alcuni casi frequentissime), le differenti quote da versare ogni anno (o ogni mese). Anche le annuali elezioni degli ufficiali, che prevedono generalmente un ruolo importante del priore uscente (e talvolta dei suoi assistenti) cui spetta indicare i candidati alla successione, non si svolgono allo stesso modo, oltre a collocarsi in periodi diversi (in una o due date). Differenti sono anche gli organigrammi, col priore (o prefetto o superiore o camerlengo) affiancato da primo e secondo assistente (se non ce ne sono addirittura un terzo e un quarto), e una notevole diversificazione degli ufficiali minori sia per numero sia per funzione.

Pochi sodalizi sanseveresi dovevano possedere statuti prima di redigere quelli presentati all'approvazione del re. Al momento, anzi, se ne conosce esclusivamente uno, le «Capitulazioni ed assegnamento, che promette questa Congregazione della Santa Croce» del 17 gennaio 1736, un regolamento espressamente richiesto dal vescovo e dal capitolo prima dell'erezione canonica del sodalizio, firmata il 3 maggio seguente (IRMICI 2000, 48-51). Santa Croce è una congrega fondata ben più

⁵ Alla fondazione del sodalizio, nel 1693, l'intero clero di San Severino, presente e futuro, era stato invece automaticamente aggregato, con tutti i privilegi, anche temporali, compreso il diritto di voto: «Quarto, quod praedicti Archipresbiter, et Sacerdotes participantes de Clero eiusdem Ecclesiae Sancti Severini, nunc, et deinceps, futuris temporibus, sint veri Confratres eiusdem Confraternitatis, et gaudeant omnibus honoribus, et privilegiis spiritualibus, et temporalibus; quibus gaudere possint, et valeant ipsi Confratres saeculares, et cum voto in electione Praefecti, et aliorum officialium» (cfr. D'ANGELO 2004, 194).

tardi rispetto a quelle del Carmine (1684), dei Morti (1693), del Soccorso (1705) e del Rosario (1711), per l'erezione delle quali, con ogni probabilità, non fu chiesto alcunché, visto che Irmici nota, a proposito dello statuto dei Morti approvato nel 1758, che essa non fece altro che «trascrivere quanto per lo innanzi si era praticato per obbligo, o per consuetudine», ispirandosi alle «Regole generali dell'Arciconfraternita di S.M. del Suffragio in Roma, a cui era aggregata» (IRMICI 2001, 63), e che nello stesso anno di fondazione, il 1705, gli ufficiali maggiori del Soccorso scrivono che la loro congregazione vive «secondo le loro regole, Istituto, e Privileggio, che ne hanno ottenuto dall'Archiconfraternità di Roma» cui il sodalizio è stato aggregato, ossia quella degli Agonizzanti (CORSI 2011, 219). Si aggiunga, inoltre, che nell'archivio del Carmine si sono conservati gli *Statuti della venerabile Archiconfraternita del Confalone* (In Roma, Nella Stampa Camerale, 1633), cui il sodalizio era aggregato fin dalla fondazione, rilegati insieme a *Privilegia, facultates, et indulgentiae, Ven. Archiconfraternitatis Confalonis* (Romae, Ex Typographia R. Cam. Apostolicae, 1633), e che il volume è annotato con inchiostro marrone, colla stessa grafia, alle pp. 7 («per le risse o altre ragioni»), 18 (segno a lato dell'elezione del camerlengo) e 20 («scrutinio di voti»), chiaro indizio di consultazione a scopo normativo.⁶ Un regolamento potrebbe essere stato richiesto, al massimo, per l'erezione della congregazione del Sacramento (1751), ricadente come quella della Croce nel territorio della Cattedrale, ma, se mai è esistito, non se n'è rinvenuta traccia alcuna, fermo restando che diverse norme erano contenute nei succitati «Concordato» e «Capi» sottoscritti col capitolo. A ogni modo, non sfugga che solo una parte non significativa delle precedenti regole di Santa Croce si riconosce nello statuto approvato nel 1778 che, a distanza di all'incirca quattro decenni, descrive una confraternita decisamente diversa, a cominciare dal numero chiuso, nel 1736 non contemplato.

È più logico, dunque, pensare alle norme inviate a Napoli come derivazione pratica dalla più o meno lunga esperienza di ciascuna fraternità sanseverese, tradotta in articoli in apposite sedute di amministrazione e di assemblea convocate – eccezion fatta, per ovvie ragioni, per i Morti e per le Grazie – dopo la stretta del 1776.⁷ Queste regole fissano su carta delle prassi consolidate o modificate nel tempo, non necessariamente scritte, in parte legate a decreti vescovili o pontifici (privilegi, autorizzazioni, sentenze

⁶ Per inciso, a p. 114 degli *Statuti*, scritto con inchiostro nero e altra mano, probabilmente estranea alla confraternita, si legge: «Il Generale dell'osservanti viene precedente dà quel de Conti [parole di difficile lettura] è sotto la sua cura». Il volume è oggi esposto nel museo dell'arciconfraternita carmelitana.

⁷ Peraltro, si è sostenuto, senza documentarlo, che «non saranno scritti statuti nuovi, perché saranno riproposti a Napoli gli stessi statuti che avevano regolato la vita e le attività del gruppo fin dalla loro fondazione come confraternite. Le sole aggiunte sono costituite da modifiche strutturali, derivanti da esigenze di cancelleria o di eventuale nuova indicazione di sede» (BERTOLDI LENOCI 2004, 264). Alla luce di quanto rilevato finora, risulta un'asserzione del tutto priva di fondamento.

di cause, accordi ecc. conservati in archivio) e in parte, come s'è visto, derivanti dai complessi statuti delle arciconfraternite romane cui i sodalizi sono aggregati. Del resto, informazioni funzionali di base potevano leggersi già nei decreti di erezione canonica, come nel caso della congregazione del Carmine, per la quale, ad esempio, il vescovo de Matta dispone, il 23 marzo 1684, che ci siano «unum[...] Priorem, et duos Assistentes de ipsorum Gremio, quotannis, vel quodcumque libuerit, qui librum conficiant, in eoque Confratres a tota, vel maiori parte sodalitatis acceptos adhibendi potestate habeant eligendi, eleemosynas et alia oblata Christianae Charitatis subsidia» (ASDSn, San Severino, 7, 51, 3): in poche righe, insomma, il presule indicava gli ufficiali maggiori, la loro elezione, la gestione amministrativa, i poteri dell'assemblea.

A proposito di differenze, le regole del secondo Settecento non conservano le peculiarità delle congreghe con specificità di tipo corporativo che sono talvolta evidenziate nei documenti di inizio secolo: le «associazioni di mestiere», ossia il Carmine degli «artisti» (artigiani), i Morti dei «nobili» (membri del civico governo, «de Gubernis Civitatis») e il Soccorso dei «massari», non ne lasciano quasi traccia alcuna negli statuti, mostrandosi «miste e aperte a ogni componente sociale» (SPEDICATO 1990, 343). A tenere il timone di tutti e tre i sodalizi fin dall'origine è, a dir il vero, il notabilato cittadino (fatto soprattutto di possidenti, oltre che di laureati professionisti e borghesi abbienti che, comunque, non sono quasi mai estranei all'economia della terra): basti, per esempio, osservare l'elenco dei 'signori' fondatori della congregazione 'artigiana' del Carmine nel 1684, per non dire che nello statuto del 1777 l'amministrazione carmelitana è espressamente preclusa a chi non sia tra i «benestanti». Non stupisce, quindi, che negli statuti non ci siano riferimenti specifici ad aristocrazia, artigianato o aziende terriere, salvo al Soccorso, sodalizio dalla marcata vocazione agricola (dai possidenti ai contadini), nelle cui regole si prevede che a maggio si celebri una messa al giorno «per la conservazione della Campagna», pallido isolato residuo, invincibilmente legato alla protezione dei campi affidata alla Vergine titolare e futura patrona della città, di un impianto assai diverso e ormai dissolto: nello statuto non c'è traccia, infatti, delle indicazioni e limitazioni sociali sancite dal vescovo Giocoli nell'anno stesso di fondazione del sodalizio, il 1705, quando gli ufficiali maggiori avevano chiesto all'ordinario di «dare opportuno rimedio» al fatto che «in essa confraternità», eretta a gennaio «ad istanza delli Massari di questa città di S. Severo», «vogliono aggregarvi, non solo i Gentil'homini di questa Città, et Artisti, ma anche molti Rev. Sacerdoti», ottenendo in risposta che potessero iscriversi tutti («admictant et adscribant [...] omnes [...] sive Ecclesiastici, sive Seculares cuiuscumque gradus et Dignitatis») ma restando dei soli massari il diritto di voto attivo e passivo e dunque l'amministrazione («ut ius eligendi officiales tam activum, tam passivum, et administratio bonorum eiusdem Sodalitatis ad Massarios solummodo competat»)⁸.

⁸ CORSI 2011, 219-220.

Come accennato, a Napoli, d'ufficio, si aggiungono agli statuti delle norme ulteriori, una clausola con precise condizioni considerate chiaramente basilari. Fatta eccezione per le regole dei Morti, più vecchie, le aggiunte sono identiche, inserite integralmente anche quando contemplate, in buona parte, nello statuto sottoposto ad approvazione, come nel caso di quello del Carmine.

Lo statuto dei Morti è forse il più essenziale e lineare, ma si tratta del primo, a Sansevero, a essere stilato e sottoposto all'approvazione reale, certo grazie alla lungimiranza del colto e attivissimo prefetto Francescopaolo Orsi, medico di origini biscegliesi che fu anche mastrogiurato della città («de Gubernis Civitatis»...; sul personaggio cfr. D'ANGELO 2004). Gli statuti successivi sono di circa vent'anni più recenti.

La confraternita del Carmine, fatto tesoro delle accese liti col clero di San Severino, sottolinea solennemente e con estrema chiarezza, fin nel primo articolo, la propria autonomia e la propria laicità, precisando che il vescovo può visitarla solo per ciò che attiene alla sfera spirituale. Quello carmelitano è lo statuto non solo più articolato e puntuale ma anche il più completo giuridicamente, con richiami diretti al concordato tra Stato e Chiesa (per esempio, «si potranno da' Vescovi, ed altri Ordinarij de' luoghi visitare, *quoad spiritualia tantum*, tutte le Chiese, Cappelle, Staurite, Confraternite, ed altri simili luoghi», si legge al capo V, art. 1, in TRATTATO 1741, 24). Ciò è segno di conoscenza della materia e di competenza, maturate in anni di fiera resistenza alle pretese degli ecclesiastici ma derivate certamente anche dai notai e dagli uomini di legge membri della confraternita e spesso suoi amministratori. Per di più, la congrega è forte anche economicamente, «l'unica che presenta una certa vivacità patrimoniale e che riesce anche ad operare proficuamente nel settore creditizio, sostenendo con piccoli prestiti l'attività di non pochi confratelli e cittadini. Nel panorama cittadino siffatta confraternita è la sola gestita da benestanti [l'espressione, s'è visto, è nello statuto], il cui peso economico si rivela decisivo ai fini di assicurare i tradizionali obblighi statutari nel settore assistenziale. [...] un fatto isolato, non estensibile ad alcuna delle altre confraternite esistenti» (SPEDICATO 1990, 341). Legata alla floridezza economica della congrega è probabilmente l'assenza, nello statuto, di indicazioni circa le quote dovute annualmente dagli iscritti e dalle iscritte; non è una dimenticanza, perché nulla si dice a proposito di morosità e relativa perdita di diritti e, quando si tratta delle esequie, si specifica che sarà erogato «in celebrazione di Messe, tutto quello, che [il confratello] in vita avrà *volontariamente* depositato in mano del Cassiere, senza che se ne possa impiegare in Capitale neppure uno grano per essere proibito alle Chiese, ed alle Congregazioni fare nuovi acquisti, e solo si riterrà grana tre per Messa la Congregazione per lo dritto di Sagrestia». Sono previste, insomma, solo offerte libere, debitamente registrate dal cassiere, senza obblighi e scadenze.

Lo statuto del Soccorso è quello più disordinato, non seguendo uno schema logico nel trattamento dei contenuti, non sempre del tutto definiti. Oltre che disorganico, risulta anche approssimativo, per esempio nell'indicazione degli ufficiali minori

e nella descrizione dell'abito di rito (non si dice neppure di che colore sia la mozzetta). Redatto evidentemente in fretta, senza una buona regia burocratica, fissa su carta quanto emerso durante la discussione sulle consuetudini e gli obblighi del sodalizio da parte di un'apposita commissione, composta dagli ufficiali e dai «più intelligenti Confrati», designata dal priore, il commerciante Marco Ripoli, delegato dall'assemblea il 23 febbraio 1777 (IRMICI 1912, 57). Sebbene abbiano usato lo «Schema, avuto dal Real Governo», i commissari, nel compilare gli articoli, «in cui conservarono quanto per lo innanzi erasi praticato per divozione o per consuetudine» e aggiunsero «diritti e doveri necessari ed utili al benessere spirituale e temporale dei Congregati, e quant'altro era proficuo pel ben andamento dell'Azienda», misero insieme un testo sciatto e discontinuo, senza andare per il sottile, al solo fine di anticipare le altre confraternite cittadine e così garantirsi la precedenza nei riti e nelle processioni.⁹ Le date suggeriscono, in effetti, che il Soccorso si mosse tardi, riducendosi a raffazzonare pur di inviare per primo la supplica al re: messisi all'opera a fine febbraio, i confratelli ebbero davvero poco tempo, tra discussione, stesura, approvazione dell'assemblea e spedizione a Napoli, considerando che se il *placet* è datato 12 maggio, all'incirca due mesi dopo, il visto della Real Camera di Santa Chiara sullo statuto è datato 24 aprile, e non è affatto scontato che la pratica sia stata evasa poco dopo l'arrivo nella capitale, potendosi facilmente immaginare la mole di richieste pervenute da tutto il regno. Il Soccorso, dunque, fece tutto in pochissimi giorni. Il regio assenso del Carmine (che, s'è detto, inviò uno statuto organico e dettagliatissimo) segue di appena quattro giorni, e quello del Sacramento (autore di regole molto ben scritte) di nove: considerando la qualità degli statuti, pare evidente che le altre due congreghe si mossero con largo anticipo. Tra l'altro, ci sarebbe un piccolo enigma che, allo stato attuale delle conoscenze, è difficile chiarire: l'estrema vicinanza dei reali beneplaciti (12, 16 e 21 maggio) fa pensare che gli incartamenti dei tre sodalizi siano stati aperti a breve distanza (le richieste risultano verificate, prima della firma reale, rispettivamente il 10, il 15 e il 24 [?] maggio). Il visto camerale sulla supplica del Sacramento è del 5 maggio, dieci giorni dopo quello del Soccorso: è probabile che i confratelli di Santa Lucia accelerarono l'invio alla notizia che il Soccorso aveva bruciate le tappe. Ma il visto camerale del Carmine, sempre che non sia un *lapsus calami* quanto si legge nell'originale pergameneo, è del 21 gennaio (oltre un mese prima che il priore del Soccorso avviasse la procedura per redigere lo statuto), e dunque le regole carmelitane, a Napoli già da quella data, avrebbero potuto essere approvate molto prima. Perché, allora, il *placet* fu differito e il Soccorso

⁹Cfr. IRMICI 1912, 58: «Rieletto Priore del Sodalizio, anche pel 1777, l'Egregio Signor Marco Rispoli; ed ottenute le facoltà di redigere, come vedemmo, le Regole fondamentali; prima che le Confraternite del Carmine; del SS. Sacramento; del SS. Rosario; di Croce Santa, spingessero loro suppliche al Real Governo per ottenere il Suo Beneplacito sulla fondazione e su le Regole; Egli fu solerte prevenirle, affinché la Confraternita da lui rappresentata avesse potuto godere il Privilegio della precedenza per la sua antichità. E vi riuscì...».

ottenne l'assenso per primo superando, di pochi giorni, il sodalizio carmelitano?

Al contrario di quello del Soccorso, lo statuto del Rosario è redatto con estrema pignoleria, e contiene informazioni preziose per lo storico, meno forse per il funzionamento del sodalizio, quasi ingessato in un intrico di obblighi e annotazioni (anche sul patrimonio, 'fotografato' al momento della stesura del documento). Le regole del Sacramento, invece, seguono uno schema diverso rispetto alle altre costituzioni, non con articoli numerati ma con sezioni titolate che ricordano, tra l'altro, gli statuti del capitolo e delle tre arcipreture redatti a inizio Settecento, il che non pare casuale considerando che i primi confratelli firmatari della petizione per il regio assenso sono, tra canonici e abati, diciassette membri del capitolo della Cattedrale (*in primis* l'arcidiacono Michele Rossi, l'arciprete Michele Luponio e il primicerio Marco Luggieri). Lo stesso schema caratterizza anche lo statuto delle Grazie, scritto prendendo chiaramente a modello proprio le norme del Sacramento, in buona parte semplicemente ricopiate (indizio di una diretta connessione è forse il primo firmatario della petizione della congrega, il canonico Gennaro Maria del Pozzo). È l'unico caso di sovrapposibilità tra statuti: tutti gli altri non condividono neppure la formulazione di un solo singolo articolo, segno che ogni congregazione ha lavorato, anche nello stesso lasso di tempo, in totale autonomia. Ma quella delle Grazie è una congrega appena fondata, sia pur sulle ceneri ormai fredde di una più antica soppressa nel 1778 (quando ottiene l'assenso Santa Croce, un anno dopo i sodalizi del Soccorso, del Carmine, del Sacramento e del Rosario), e quindi priva di quell'esperienza particolare che le avrebbe consentito di confezionarsi serenamente un abito su misura: usare quello di un'altra confraternita, approvato (e rodato), era il modo più semplice e sicuro di dotarsi di uno statuto e ottenere velocemente il regio assenso (visti anche i rapporti non proprio pacifici col clero di San Severino).

Segue una sintesi dei sette statuti, articolo per articolo, trascrivendo i passi più significativi e, per facilitare il confronto, indicando tra parentesi quadre gli argomenti trattati (salvo che per le regole del Sacramento e delle Grazie, già rubricate). Benché risultino pubblicati, in gran parte trascritti da copie novecentesche, quelli dei Morti (IRMICI 2001, 64-69; PASQUANDREA 2009, 348-354), del Carmine (con anastatica, CAMPANOZZI 1993, 40-44), di Santa Croce (IRMICI 2000, 71-77), del Soccorso, del Sacramento e del Rosario (PASQUANDREA 2010, 339-346, 398-403 e 505-510), gli statuti sono stati letti in originale o in copie conformi di varia epoca. Sono in originale pergameneo quelli del Carmine e del Sacramento, in copia cartacea quasi coeva quello delle Grazie, in copia di primo Ottocento quelli dei Morti, del Soccorso e del Rosario, in copia del 1906 («conforme all'originale scritto su carta pecora») quello di Santa Croce. Per inciso, esemplari coevi si conservano presso l'Archivio di Stato di Napoli («Cappellano maggiore», Statuti di congregazioni). Dopo la sintesi, una tabella, a mo' di sinossi, mette a diretto confronto alcune caratteristiche dei sette sodalizi.

3. Gli statuti delle congregazioni laicali di Sansevero con regio assenso

a. *Confraternita dei Morti*

(sodalizio maschile e femminile, senza limite di iscritti; in parrocchia di San Severino)

«Regole da osservarsi dai Fratelli della Congregazione sotto il titolo della Morte ed Orazione e dei Sette Dolori eretta dentro la Chiesa della Madonna della Pietà della Città di Sansevero» (ASDSn, Archivio Curiale, 33, Pietà e Morte, 2), approvate da Carlo VII il 30 maggio 1758.

Priore: Francescopaolo Orsi. Notaio: Angelo Antonio Galiano.

1. [LAICITÀ DEL SODALIZIO] Natura «sempre laicale» e non ecclesiastica del sodalizio. Sono ammessi i «parenti di persone ecclesiastiche» ma «non debbono nell'elezioni delli Ufficiali maggiori e Tesoriere goder voce passiva», non essendo quindi eleggibili.

2. [ABITO DI RITO] L'abito è uguale per tutti, e fatto a spese di ciascun fratello: «deve essere di tela nera semplice, e senza alcun lavoro [di ricamo], cinto col cordone di fune nera a cui devesi portare appesa la corona, dovranno portare nella spalla sinistra verso il petto la testa di morte con due ossa sopra gli monti cogli orologi [*scil.* clessidre], la paglietta di tela bianca circa il collo pendente sopra il petto ed il cappuccio puranche di tela nera».

3. [NOVIZIATO] L'ammissione di nuovi confratelli è soggetta al voto segreto dell'assemblea, che approva a maggioranza.

4. L'ammesso, di almeno diciott'anni, deve fare un noviziato di sei mesi, essere di buoni costumi, pagare dodici grana all'anno per tutta la vita e offrire denaro o cera «a suo arbitrio» nel giorno del suo ingresso in confraternita (entrata).

5. [OBBLIGHI DI FREQUENZA] I confratelli si riuniscono ogni domenica e festivi, nonché ogni lunedì e venerdì, per la santa messa in suffragio dei fratelli defunti e per cantare l'ufficio dei morti, e tutti i giorni di Quaresima, per la messa e per cantare i salmi penitenziali. Sono obbligati a confessarsi e comunicarsi almeno una volta al mese, nonché «in tutte le feste del Signore, della Gloriosa Vergine e di S. Giuseppe, ed anche nel giorno della Commemorazione dei Morti».

6. Casi di espulsione dal sodalizio, sempre a maggioranza di voti segreti (assenza ingiustificata di oltre quattro mesi, delitto).

7. [CONSORELLE] Ammissione delle consorelle solo «per divozione» (non vestono abito, non votano e non possono essere elette nell'amministrazione). Pagano un grano in meno ma godono di tutti i privilegi spirituali concessi ai confratelli, hanno diritto di sepoltura gratuita e di accompagnamento dei confratelli al funerale, a patto che ci sia formale invito.

8. [ESEQUIE] Funerale e riti funebri garantiti agli iscritti e ai loro congiunti di primo e secondo grado.

9. [SEPOLTURA DEI POVERI ABBANDONATI] «Dappoiché allo spesso muoiono molti poveri nelle campagne di questa città, i quali per non ritrovarsi chi li trasporta in città, o se ne restano insepolti per le campagne a cibo d'animali, ovvero non se li dà sepoltura in luogo sagrato, sia tenuta detta Confraternita esercitar verso gli stessi atto di carità con andarli a prendere e seppellirli nella Chiesa più prossima».

10. [ELEZIONI - UFFICIALI] Istruzioni per le elezioni, «in ogni prima Domenica di Giugno» per gli ufficiali maggiori (priore, primo e secondo assistente), nella seconda per i minori, il procuratore *ad lites* e l'esattore delle rendite.

11. [SACERDOTI] Norme per l'elezione del padre spirituale, nominato *ad nutum* dei confratelli. Il sacerdote eletto non potrà «ingerire nella temporalità della Congregazione». Stesse norme si applicano per i cappellani, tra cui il cappellano capo, con diverse mansioni.

12. [AMMINISTRAZIONE] Indicazioni amministrative (accettazione di legati, locazioni, censi, vendite, spese ecc.).

13. Archivistica per la gestione dei libri amministrativi (libro di conclusioni, scritture).

* * *

b. Confraternita del Soccorso

(sodalizio maschile e femminile, senza limite di iscritti; in parrocchia di San Nicola)

«Capitoli delle Regole della Venerabile Congregazione di S. Maria Succurre Miseris, sotto il titolo degli Agonizzanti della Città di S. Severo in Parrocchia di S. Nicola» (ASDSn, Archivio Curiale, 33, Soccorso, 2), approvati da Ferdinando IV il 12 maggio 1777.

Prefetto: Marco Rispoli. Notaio: Rocco Iannarelli.

1. [OBBLIGHI DI FREQUENZA/1] Tutti i «fratelli di veste» e i novizi sono obbligati «tutti i Venerdì dell'anno ad ora ventuno assistere alla Coronella, che in detta Venerabile Congregazione si recita in onore, e memoria della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, come anche intervenire all'Ufficio, e Vespero de' Morti, alla Messa Cantata, ed Esposizione del SS. Sacramento in ogni terza Domenica di Mese»; inoltre, sono obbligati «ogni Domenica, e Festa di Precetto intervenire al SS.mo Rosario, che in detta Congregazione si recita», e «tenuti, ed obbligati confessarsi, e comunicarsi in tutte le Feste della SS.ma Vergine, nel Corpus Domini, ed in ogni terza Domenica del mese». L'assenza prolungata può causare, dopo i richiami, l'espulsione.

2. [ESEQUIE/1] È garantita la sepoltura a «tutti i Fratelli di veste, come anche le Sorelle, che si trovano ascritti al libro di essa Congregazione». La quota mensile del sodalizio è di due grana al mese.

3. [DIVIETO DEL GIOCO D'AZZARDO E DI ATTI DISONESTI] «Vedendo di spessi tumulti,

e gravi inconvenienti, che sortiscono per causa del gioco, proibiamo a' Fratelli il giocare a qualsivoglia sorta di gioco, e vedendo, che molti disturbi nascono così nelle piazze, come nelle botteghe per detto gioco, con iscandalo anche de' non Congregati, ed avvelimento di essa Congregazione, perciò ordiniamo, che a questi si faccia la prima volta l'ammonizione, la seconda volta se le dia la penitenza di assistere alli Santi Esercizi sempre inginocchiato in mezzo a' loro, la terza volta paghi una libra di Cera, e se non si emenderanno siano licenziati di essa Congregazione precedente la maggioranza de' voti de' Fratelli, colla perdita dell'oblata, che fece il Fratello nell'entrare in detta Congregazione». A questa punizione può essere soggetto anche «il superiore o sia Prefetto» se ammonito due volte, perdendo il «Superiorato», ecc. «Alla medesima pena siano soggetti, e compresi i Fratelli, che pubblicamente biastemano il Santo Nome di Dio, della SS.ma Vergine, e dei suoi Santi, o facesse altre enormi azioni, e come latrocinij, adulterj, e altre simili».

4. [SACERDOTI] Elezione del Padre Spirituale, nominato «ad nutum dei Fratelli»; non dovrà affatto «ingerirsi alla temporalità di essa Congregazione».

5. [OBBLIGHI - ESEQUIE/2] Quota di due grana mensili da corrispondere da parte di fratelli e sorelle. Funerale degli iscritti e suffragi. I fratelli che non pagano le ventiquattro grana annuali, se non vogliono perdere i diritti spirituali e il trattamento funebre, «siano obbligati [...] andare in giro con la Cassetta, o sia bacile, deasi ad arbitrio del Superiore, o sia Prefetto, e rifiutandosi di portarla senza legittima causa, sia in pena di pagare una libra di cera lavorata in onore della SS.ma Vergine».

6. [NOVIZIATO] L'ammissione al noviziato è soggetta alla maggioranza dei voti dell'assemblea.

7. «Si avverta però, che se tal Fratello, o sia persona che giocasse, o fosse intinto di tal vizio, non così volentieri si ammetta il Noviziato». Il noviziato «sia da sei mesi». [ABITO DI RITO] Le vesti da confratello («cioè Camise, e Mozzetta») sono personali e fatte a proprie spese; altrimenti il nuovo iscritto paga quattro ducati al sodalizio che gli fornisce l'abito.

8. [ASSISTENZA] Si raccomanda di visitare i fratelli infermi o perseguitati, e di aiutarli economicamente. In casi di evidente necessità, la confraternita provvede «almeno in parte» per dare ristoro.

9. [ELEZIONI - UFFICIALI] Norme per le elezioni, che si tengono «la terza Domenica dopo Pasqua», per gli ufficiali maggiori (il «Superiore» e i tre assistenti) e minori e «due Razionali laici» per la verifica dei conti (se trovati «malamente amministrati», gli ufficiali uscenti devono «de proprio pagare tutto quello che li sarà significato»).

10. [OBBLIGHI DI FREQUENZA/2] Obblighi culturali del sodalizio: ottavario dei Morti, ottavario di Natale, ultimi tre giorni di Carnevale, ottavario «della SS.ma Vergine che ricade dal primo giorno di Pasqua alla Domenica in Albis, allora si celebra la sua festa», che «debba celebrarsi con ogni maggior pompa, e solennità»; inoltre, il sodalizio fa celebrare centocinquanta messe «pro Benefactoribus» e, in tutto il mese di maggio, messa quotidiana «per la conservazione della Campagna».

11. Compiti del «capo sagristano», cui spetta la conservazione della «roba della suddetta Congregazione».

* * *

c. Confraternita del Carmine

(sodalizio maschile e femminile, senza limite di iscritti; in parrocchia di San Severino)

«Regole della Congregazione Laicale del Carmine di S. Severo» (Sansevero, Museo dell'Arciconfraternita del Carmine), approvate da Ferdinando IV il 16 maggio 1777.

Prefetto: Simone Giarnieri. Notaio: Giovanni Greco.¹⁰

1. [LAICITÀ DEL SODALIZIO] «Questa congregazione sarà sempre laicale; L'Ordinario avrà il diritto di visitarla quoad spiritualia tantum, e di destinare il Deputato Ecclesiastico nella visione de' conti a tenor del Concordato; si potranno ascrivere per Fratelli gli Ecclesiastici senza godere voce attiva, o passiva nell'Elezione degli Officiali, e senza intrigarsi negli affari della medesima».

2. [OFFICIALI - ELEZIONI] «Sarà governata da un Priore, e due Assistenti, cioè primo, e secondo, e li altri officiali minori». Le elezioni degli officiali maggiori si svolgono il 26 dicembre «all'ore 21», a maggioranza di voti segreti; gli eletti prendono possesso la mattina seguente.

3. I conti dell'amministrazione uscente si controllano il 6 gennaio successivo, quando effettivamente termina il mandato. Lo stesso giorno si eleggono il tesoriere («che avrà cura della Cera, degli Arredi Sagri, e degli Argenti festivi») e gli altri officiali minori: il segretario, il maestro dei novizi, il maestro di cerimonie, due infermieri e quattro cantori, cui si aggiungono i razionali e il cassiere. Questi, peraltro, è la prima dignità dopo il priore e gli assistenti, quale quarto ufficiale maggiore.

4. Si specifica che gli officiali e i razionali devono essere «benestanti», non devono avere debiti colla confraternita e, se già amministratori di luoghi pii, abbiano ottenuta la liberatoria al termine del loro mandato; per di più, non devono essere «Consanguinei, ed Affini de' passati Amministratori, sino al terzo grado».

5. Il passaggio di consegne si effettua, da cassiere a cassiere, secondo le norme («ordini generali de 6. Giugno 1742»), «coll'intervento del Deputato Ecclesiastico nella forma prefatta dal Concordato sudetto».

6. [DIPENDENTI] Il padre spirituale, il primo cappellano, l'organista, l'esattore delle rendite e il sacrestano saranno nominati dall'assemblea, che ne «assegnerà contemporaneamente l'Onorario». Precise regole per l'esattore.

¹⁰ Confratello del sodalizio, il suo priorato è documentato dal 1786 al 1790.

7. [MESSE] Istruzioni per il pagamento delle messe, registrate mensilmente dal primo cappellano.

8. [PICCOLE SPESE PER LA LITURGIA] Tocca al primo cappellano annotare mese per mese il bisogno di vino, olio, incenso, fuoco, candeggio di biancheria e simili.

9. [MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO] Spetta all'assemblea stabilire ciò che occorre per «riparazione alla Chiesa, alli stabili, compra di Sagri Arredi, ed altri esiti avventizij».

10. [INVENTARI - CERA] Il tesoriere, a inizio mandato, compila «l'Inventario degli Arredi festivi, e degli Argenti non usuali», scrivendolo nel libro di conclusioni e dando avvio alla procedura di controllo di quanto ricevuto in consegna rispetto al precedente elenco. Lo stesso ufficiale cura la distribuzione della cera, sia nei giorni feriali sia nei festivi, indicando agli ufficiali maggiori quando comprarne altra.

11. Stesse norme regolano la compilazione dell'«Inventario delle cose giornaliera, che si consegnano al Sagrestano».

12. [CONCLUSIONI] Le conclusioni (deliberazioni) che non riguardano le elezioni si faranno in assemblea ogni prima domenica, su proposta del priore o degli assistenti e con voto dei confratelli. [AMMISSIONE] Chi intende aggregarsi al sodalizio deve presentare «Memoriale agli Ufficiali di Banca» (la «Banca» è l'amministrazione, ossia gli ufficiali maggiori), spiegando le sue motivazioni; passato il memoriale al maestro dei novizi, questi scrive una relazione nel libro di conclusioni per procedere al voto dell'assemblea. Le consorelle e i confratelli ecclesiastici sono ammessi «con semplice rescritto dal Priore, ed Assistenti trattandosi di ascrizione per partecipare solamente delle Indulgenze».

13. [NOVIZIATO] Il noviziato dura due mesi. Durante questo periodo il novizio «è privo di voce attiva, e passiva», e sarà istruito dal maestro dei novizi e dal maestro di cerimonie.

14. [OBBLIGHI DI FREQUENZA] Confratelli e novizi «assisteranno con frequenza nella Congregazione», per la confessione e la messa, obbligatoriamente tutti i giorni festivi di Quaresima e di Avvento al mattino, recitando l'ufficio mariano e i salmi penitenziali o gradualis, «secondo la ricorrenza», e partecipando alla messa cantata, nel pomeriggio recitando il rosario e gli altri «Esercizij di pietà». Sono tenuti a partecipare alle «solite Novene coll'Esposizione del Venerabile, e nelle sole Processioni, che per divozione della medesima Congregazione si faranno per la Città in tempo di mattina»; si precisa che l'esposizione e le processioni «si faranno precedenti le debite licenze». [ORDINE IN CORO E NELLE PROCESSIONI] I quattro cantori si occupano del «buon regolamento del Coro»; il posto d'onore, sia nel coro sia in processione, è del priore, seguono i due assistenti e il cassiere, quindi gli ufficiali minori e infine i confratelli in ordine di anzianità di aggregazione. [INFERMIERI - ASSISTENZA] Gli infermieri devono visitare i confratelli ammalati e, se trovati in stato di indigenza, devono comunicarlo all'assemblea affinché gli altri confratelli, esortati, se ne prendano cura. [ESEQUIE] Il sodalizio assicura l'accompagnamento processionale e la messa cantata a tutti

i confratelli e alle loro mogli e figli. «È debito della Congregazione di associare i Cadaveri de' Poveri, quando ne siano richiesti, e venendo invitati per l'associazione di altri Cadaveri sarà effetto di loro pietà intervenirevi». Si precisa l'osservanza dei diritti del parroco nei funerali, nonché la finalità per il solo suffragio di quanto versato in vita dai confratelli al sodalizio («Dopo la morte del Fratello si erogherà in celebrazione di Messe tutto quello che in vita avrà volontariamente depositato in mano del Cassiere»). [ABITO DI RITO] «L'abito che vesteranno i Fratelli sarà un sacco bianco col cappuccio, ed una mozzetta di color Carmelitano col cingolo del medesimo colore, né potrà alcuno riceversi Fratello, se prima non siasi provveduto dell'abito».

15. [SACERDOTI] Compiti del padre spirituale e dei cappellani; «e meno della semplice, e nuda spiritualità non possono affatto ingerirsi nella temporalità della Congregazione».

16. Impossibilità di modificare lo statuto senza il permesso del re.

* * *

d. Confraternita del Sacramento

(sodalizio maschile e femminile, senza limite di iscritti; in parrocchia Cattedrale)

«Regole, e Costituzioni della Congregazione Laicale del SS.mo Sacramento sotto il Titolo di S. Lucia eretta nella Città di S. Severo» (ASDSn, Confraternita del Sacramento, 7, 2), approvate da Ferdinando IV il 21 maggio 1777.

Prefetto: Francesco de Luca. Notaio: Pietro Lavera.

Del fine della Congregazione

Aiutare gli iscritti a guadagnare il paradiso, anche grazie alle norme dello statuto.

Modo di fare la Congregazione con gli esercizi Spirituali

1. I confratelli si raduneranno in coro, dopo essersi genuflessi, e se in numero di almeno dieci il priore ordina la lettura di un libro spirituale, la recita del rosario o un altro atto pio.

2. I confratelli che sopraggiungono restano in ginocchio finché il priore, o altro in sua vece, suoni il campanello. I confratelli sono obbligati a confessarsi e comunicarsi, in abito di rito, ogni prima e terza domenica di ciascun mese, nelle feste mariane principali («Concezione, Annunciazione, Natività, Purificazione ed Assunzione»), nelle festività del Corpus Domini e di santa Lucia, in morte di un confratello, nell'anniversario dei confratelli defunti. Chi si assenta tre volte di seguito sarà ammonito, poi mortificato, quindi espulso (a maggioranza dei voti dell'assemblea).

Del modo di eleggere Officiali

1. Le elezioni si svolgono a Pentecoste.
2. Prima di procedere al voto saranno allontanati i novizi.
3. I confratelli morosi non possono votare.
4. Si eleggono gli officiali maggiori a scrutinio segreto.

5. Se non si elegge nessuno, saranno nominati i più anziani tra i confratelli. Si eleggono anche due razionali per verificare i conti dell'amministrazione uscente.

6. La presa di possesso degli eletti è immediata. Il passaggio di consegne si tiene nella prima festa seguente. Si elegge a maggioranza di voti segreti anche il padre spirituale, «il quale meno della nuda, e semplice spiritualità, non debba altro ingerirsi».

Dell'obbligo del Priore ed Assistenti

«Questi dovranno invigilare in tutto ciò che bisogna alla Congregazione», dando l'esempio agli altri confratelli. Il priore, il secondo assistente e il depositario hanno ciascuno una chiave della «Cassa funerale».

Del Segretario

Conserva l'archivio del sodalizio.

Del Depositario Generale

Ha funzione di cassiere.

Del Depositario Funerale

Cura le offerte per le messe.

Degli Ufficiali Minori, e de' Maestri de' Novizij

Istruiscono i novizi e vigilano sul loro comportamento.

Dei Sagrestani

Preparano per le celebrazioni, tengono l'inventario delle suppellettili e le custodiscono.

De Maestri di Cerimonie

Curano i posti in coro, le processioni e le funzioni in chiesa.

Degli Infermieri

«Dovranno visitare i Fratelli infermi, ed avvisare il Priore, acciò in ogni giorno destina due Fratelli per visitarli, ed essendo povero qualche Fratello, dovrà riferirlo al Priore per somministrarseli qualche cosa al giorno, venendo a morte ne avvisino subito il Priore, acciò possa disporre per li Suffragj dell'Anima».

De' Portinaj

Vigilano all'ingresso dell'oratorio, impedendo l'accesso agli estranei, e chiamano a raccolta i confratelli.

Della forma dell'Abito

«Devono tutt'i Fratelli vestire un Sacco di tela bianca, con Mozzetta di Amoverro Chermisi, e cingolo dell'istesso colore, con una tracolla latte d'Amoverro, e Fodera rossa, con le scarpe di color bianco, acciocché vadino di un istessa maniera».

Della Recezione de' Fratelli

Può presentare richiesta solo chi non risulti «inquisito, diffamato», non sia tra «li concubinati, li giuocatori, pubblici peccatori, o altre persone intinte in simile pessime, e perniciose qualità», e non sia stato in precedenza confratello di altro sodalizio e da questo espulso. Presentato il memoriale al priore, l'assemblea vota a maggioranza. Il noviziato dura sei mesi. Al termine, il novizio presenta un nuovo memoriale, insieme alla relazione del maestro dei novizi e all'attestazione di essersi fatto confezionare l'abito di rito, condizione imprescindibile per l'ammissione: a

questo punto, l'assemblea vota di nuovo («sia nuovamente bussolato»). Prima della professione, il nuovo confratello dovrà confessarsi e comunicarsi.

Delle pene, che debbano soggiacere i Fratelli

Chi si assenta al funerale di un confratello paga dieci grana, a quello di una consorella cinque grana, da spendere per il suffragio del defunto o della defunta.

Obblighi della Congregazione

1. Ogni terza domenica esporre il Sacramento, con messa cantata e processione.
2. Solennizzare la festa di santa Lucia il 13 dicembre, con novena ed esposizione.
3. Solennizzare la festa dell'Addolorata, con settenario ed esposizione.
4. Nelle principali festività dell'anno, celebrare una messa cantata in suffragio dei confratelli e consorelle e dei benefattori defunti.

5. Celebrare due anniversari l'anno, uno dopo l'ottavario dei morti e l'altro dopo il Corpus Domini.

6. Distribuire almeno cinque grana al giorno ai confratelli bisognosi ammalati e agli eventuali incarcerati «per qualche causa Civile».

7. Celebrare le Quarantore due volte l'anno.

8. Esporre il Sacramento ogni domenica «e qualunque giorno festivo di Giovedì».

9. In morte di un confratello o di una consorella, pagare dieci carlini per il funerale se in cattedrale, cinque se in altra parrocchia, contribuendo per la cera che serve in processione.

10. Celebrare le messe per il defunto: una cantata, dopo tre giorni una «con libera» (il responsorio *Libera me Domine*), e per altri dieci giorni altre trenta messe lette, tre al giorno.

Obbligo de' Fratelli

1. Sette confratelli sono indicati settimanalmente dal priore per accompagnare il Viatico per gli infermi. Chi si sottrae è rimproverato pubblicamente.

2. Obbligo di comunicarsi e confessarsi nei giorni stabiliti.

3. L'entrata è quantificata in sei carlini a beneficio della cassa dei suffragi, in mezza libra di cera e nell'anticipo di tre grana, che sono la quota associativa mensile dovuta al sodalizio, per trentasei grana annuali. Il mancato pagamento per tre mesi, impedisce l'esercizio del voto attivo e passivo; per un anno, priva del suffragio in caso di morte, a meno che il moroso non sia povero.

Delle Sorelle

Hanno gli stessi obblighi spirituali dei confratelli. Pagano mezza libra di cera all'entrata e ventiquattro grana ogni anno.

* * *

e. Confraternita del Rosario

(sodalizio maschile e femminile, a numero chiuso maschile con soprannumerari; in parrocchia di San Giovanni)

«Questi sono gli Statuti, o siano le Regole della Venerabile Congregazione della

Vergine SS.ma del Rosario da osservarsi inviolabilmente» (ASDSn, Archivio Curiale, 35, Rosario, 1), approvati da Ferdinando IV il 18 agosto 1777.

[la copia consultata è parziale: non è stata trascritta l'introduzione, in cui sono indicati il priore e il notaio]

1. [NUMERO CHIUSO - UFFICIALI] «Benché la Congregazione del SS.mo Rosario debba ricevere, siccome riceve per Fratelli, e Sorelle ogni sorte di persone per le infinite Indulgenze, che l'adornano, tuttavolta però per ovviare ogni Confusione nel ben governa[rl]a tiene distintamente numero 150 Fratelli di Coro, che in simbolo delle 150 Avemaria, che lo compongono, e quindici Ufficiali che lo governano in memoria delle 15 Misteri e, 15 Pater noster, che lo compongono: E questi chiamansi Fratelli di Coro, e gl'altri si denominano Sopranumerarij; Di modoche mancando uno più di detto numero di 165, debba subentrare il Sopranumerario, mediante nomina, e pubblica Conclusione, e ciò affinché si evita la Confusione, che genera la moltitudine di essi Fratelli che vi sono aggregati; Intanto i sopra detti Fratelli di Coro nel numero suddetto di cento sessanta cinque debbano avere la voce attiva e passiva, e da questi debbansi annualmente eleggere siccome si eliggono 15 Ufficiali, che sono il Priore, Sottopriore, primo, e secondo Assistente, il Confaloniere, il Segretario, il Procuratore ad lites, il Tesoriere, due Sagristani, un Maestro di Cerimonie di Coro, un Maestro di Novizij, due Maestri di Cerimonie nelle Processioni, il Procuratore de' Morti, e Cimiterio, colla facoltà all'Ufficiali cennati di poter sorrogare per di loro ajuto altri Ufficiali, e questi prendersi anche li Fratelli Sopranumerarij, quali suddetti Fratelli Sopranumerarij, durante la loro aggregazione al numero cennato non debbano avere voce attiva, e passiva; benverò però debbano assistere, e recitato il loro Ufficio, Rosarij, ed altre Divozioni; Come altresì devono assistere in tutte le sollemnità, Anniversarij, e Funzioni, che in detta Congregazione annualmente si fanno, con godimento non solo delle infenite Indulgenze, ma benanche di tutti gli onori, Funerali, ed altro, che godono i fratelli di Coro».

2. [AMMISSIONE - NOVIZIATO - ABITO] Ammissione dei confratelli, previa domanda scritta e verifica della loro dirittura morale. Noviziato di almeno sei mesi. Approvazione a maggioranza dei fratelli di coro. Entratura di cinque carlini e una libra di cera bianca lavorata. L'abito è personale, a spese del confratello, «consistente in Camisce di tela fina, mozzetta col Cappuccietto unito di Raso dumans foderati di stamina bianca, Cappuccio bianco, Cingolo, scarpe di Veneziana bianca, Cappello bianco con fiocchi negri e la Torcia di cera bianca lavorata». Il confratello versa, inoltre, tre grana ogni prima domenica del mese. Le consorelle, invece, pagano per l'entratura «soltanto una Libra di cera bianca lavorata», ma sempre tre grana mensili.

3. I confratelli e le consorelle che non pagano dodici mensilità «restano contumaci», perdendo il diritto di esequie, funerali, suffragi e quant'altro.

4. [OBBIGHI DI FREQUENZA] Tutti i confratelli, di coro e sopranumerarij, hanno l'obbligo di «assistere tre volte la Settimana a recitare il SS.mo Rosario in

Congregazione, cioè Domenica, Mercoledì, Venerdì, e del Sabato la recita delle Litanie ad ore vent'uno, e precise in tutte le prime Domeniche di ciascun mese». Inoltre, «nelle Festività di prima, e seconda classe debbano li Fratelli suddetti, e specialmente quei di Coro assistere, e recitare nella Mattutina l'Ufficio della Beata Vergine colla solennità corrispondente al giorno festivo, e far celebrare la Messa cantata semplice, o solenne coll'Assistenza di due Sacerdoti, Diacono, e Suddiacono, con maggior risparmio della Congregazione, e far fare la benedizione delle Palme, e Cande, e così parimenti devono assistere alla Recita del SS.mo Rosario in detti giorni all'ora vent'una, e massimamente quando si farà l'Esposizione del SS.mo Sacramento dell'Eucaristia, visita delli cinque Altari, Processioni fuori, e dentro la Chiesa, e specialmente quella di ogni prima Domenica del Mese, e nelle Novene, siccome devono assistere alli cinque Anniversarij annuali di obbligo della Congregazione, giusta la Tabella; nell'Ottavario de' Morti; Festività di S. Vincenzo Ferreri, S. Pietro Martire, S. Domenico, e nell'Ufficio, e Funerale di Cadaveri Fratello, e Sorella defonta». L'assenza per quattro mesi continui dei fratelli di coro comporta prima il rimprovero del priore, poi la riduzione a soprannumerari, dopo il voto dell'assemblea; i soprannumerari, mancando per sei mesi, sono espulsi, sempre previa votazione.

5. Obbligo di tutti i confratelli, specie quelli di coro, a intervenire, in abito, alla processione del Corpus Domini della parrocchia di San Giovanni Battista, previo invito della stessa e approvazione degli ufficiali maggiori.

6. «Con il total'obbligo, ed attenzione devono i Fratelli tutti, e massimamente quelli di Coro nella mattina della seconda Domenica di 8bre di ciascun Anno venire prima del solito in Congregazione, e vestirsi intieramente cogl'abbiti di Fratello, e torcia, per portare la Statua di nostra Sig.ra Madre, e Maria Vergine sotto il titolo della Congregazione istessa del SS.mo Rosario processionalmente per tutta la Città, spiegandosi, che intanto si è trasferita detta Processione per la seconda Domenica di Ottobre di ciascheduno Anno, sul motivo, che nella prima Domenica di detto Mese si fa anche la Processione del Rev.mo Capitolo della chiesa Cattedrale».

7. [ESEQUIE E SUFFRAGI] Obbligo dei confratelli a partecipare ai funerali degli associati e delle associate, con differenze tra il seppellimento nella chiesa confraternale e quello in altra chiesa. Tutti gli iscritti e le iscritte «godono il suffraggio de' cinque Funerali l'Anno, oltre quello de' Morti, e del suo Ottavario; Come pure il Suffraggio di cinquanta Messe Cantate ne' giorni Festivi, e duecento messe piane in ciascun'Anno, ed altre ancora, che in detta Congregazione a di lei spese si celebrano per i Fratelli, Sorelle, e Benefattori Defonti, giusta il solito».

8. [SACERDOTI] Elezione del padre spirituale a maggioranza di voti segreti. Compiti del cappellano. Si aggiunge: «ben'inteso, che tanto il Padre Spirituale, quanto il Cappellano, meno della nuda e semplice Spiritualità, non debbano in altro ingerirsi».

9. [RENDITE E SPESE] Censi, legati, affitti, mesate, tasse *inter frates* ed elemosine; onorari del padre spirituale, del cappellano, dell'organista e del sacrestano, spese liturgiche e per il decoro, feste ecc.

10. [ELEZIONI] Si richiede il governo di confratelli probi, timorati e «senza ombra di Ambizione», escludendosi chi desidera ruoli di potere. Le elezioni si svolgono la seconda domenica di ottobre, a porte chiuse, dopo l'esortazione del padre spirituale. Si elegge prima il priore.

11. Nomina degli ufficiali da parte del priore e ratifica con maggioranza dei voti segreti: «il Sottopriore, il primo, e secondo Assistente, e Confaloniere, ed il Tesoriere [...] per distintivo dagli altri devono portare nel petto la Piastra di Argento coll'impronta della Beata Vergine del SS.mo Rosario attaccata al Collo colla tocca di Milano, alloracche saranno vestiti come gl'altri Fratelli». Il priore elegge poi gli ufficiali minori. Si eleggono quindi i razionali per verificare i conti della precedente amministrazione. Per la validità delle elezioni si deve «attendere al dispaccio emanato dalla Maestà del Re Cattolico».

12. [AMMINISTRAZIONE] Il prefetto può spendere liberamente, «senza intelligenza degli Officiali, e Fratelli», fino a dieci carlini per ciascuna spesa. Importi superiori devono essere approvati e annotati.

13. [ARCHIVIO] Tutte le scritture sono chiuse in uno stipo a due chiavi, una tenuta dal priore e una dal segretario.

* * *

f. Confraternita della Santa Croce

(sodalizio maschile e femminile, a numero chiuso maschile; in parrocchia Cattedrale)

«Copia dello Statuto» (ASDSn, Sante Visite di Mons. Merra, 1906), approvato da Ferdinando IV il 13 agosto 1778.

[la copia consultata è parziale: manca tutto ciò che precede gli articoli, compreso il titolo; era priore Giuseppe del Vicario]

1. [NUMERO CHIUSO] L'ammissione è aperta a chiunque, ma «per evitare ogni sregolamento e confusione nell'essere bene governata» conta settantadue confratelli, «in simbolo dei 72 Discepoli di Nostro Signore Gesù Cristo». Tra essi si eleggono i ventisei ufficiali.

2. [ELEZIONI - UFFICIALI] Le elezioni degli ufficiali maggiori si svolgono la domenica dopo la festività dell'Invenzione della Santa Croce (3 maggio). Gli ufficiali maggiori sono il «Camerlengo, ossia Priore» e quattro assistenti, «cioè, primo, secondo, terzo e quarto». Nella bussola si usano «fave e ceci, dinotanti la fava il voto inclusivo, il cece l'esclusivo».¹¹ Gli altri ufficiali, i minori, «si

¹¹ Il medesimo uso è attestato per il Soccorso: «Oggi 6 maggio dell'anno 1764 [...] dovendosi procedere all'elezione del nuovo prefetto [...] essendosi per tale effetto distribuiti i ceci, o fave acciascuno dei singoli Confratelli intervenuti, secondo sempre si è praticato» (CORSI 2011, 227).

eliggeranno dalla nuova Banca», ossia saranno nominati dai nuovi ufficiali maggiori.

3. [ABITO DI RITO] L'abito è personale, fatto a proprie spese, e consiste in «Sacco color cenerino, quantunque il sacco fosse stato nero; pure per distinguersi dalla Venerabile Congregazione dei Morti si è mutato in tal colore di tela di Francia, col cappuccio della stessa, pendendo dietro la spalla sinistra, con cravatton bianco, con Cappelletto nero, con lacci e fiocchi rossi al fianco; coll'Impresa al detto Abito del SS. Crocifisso a parte sinistra; con Coroncina di 33 Pater noster, in simbolo dei 33 anni di nostro Signore, e Cinque Ave Maria, in simbolo delle Cinque Piaghe, che compongono la Coronella della Passione, con Crocefisso di sotto appeso al Cordone di detto Abito, come ancora nello stesso la disciplina pendente; ma nei soli cinque Officiali Maggiori, vi sia il distintivo di un Crocefisso di Argento appeso al petto, col laccio e fiocco rosso, con scarpa nera».

4. [OBBLIGHI DI FREQUENZA] I confratelli devono partecipare in abito e con torcia, su invito o ordine del camerlengo, alle due processioni annuali per le vie della città, una nell'ottava dell'Invenzione della Santa Croce colla reliquia del «Santo Legno», e una nella festività di san Rocco o nella domenica seguente, colla statua del santo e la sua reliquia. È obbligatoria anche la presenza ai funerali dei confratelli e delle consorelle, in cui il cappuccio si porta calato sul viso. Tutti devono, inoltre, prendere parte, «in ogni festa di prima e di seconda classe», alla recita dell'ufficio della Beata Vergine e assistere alla messa parata, recitare l'ufficio la mattina di Natale e quello delle tenebre nella Settimana Santa, intervenire all'esposizione del Sacramento ogni seconda domenica del mese e alle novene dell'Invenzione della Croce e di san Rocco. C'è obbligo anche della recita dell'ufficio dei Sette Dolori la mattina di ogni venerdì di Quaresima, presenziando poi all'esposizione del Santissimo, recitando la coronella della Passione, come tutti i venerdì dell'anno e in ogni domenica di Quaresima, e nelle feste «non impedita» dell'anno, nonché nella terza domenica di settembre, «festività della Madonna dei Dolori», e il 14 dello stesso mese, Esaltazione della Croce. Obbligatoria è inoltre la recita del rosario ogni mercoledì, e della coronella di Nostro Signore ogni venerdì, e delle litanie mariane il sabato, sempre che queste giornate non siano occupate da festività.

5. [AMMISSIONE - NOVIZIATO] Richiesta scritta dell'aspirante, noviziato di sei mesi, al termine del quale, dopo nuova richiesta scritta, l'ammissione è approvata a maggioranza di voti segreti. Il nuovo aggregato deve confessarsi e comunicarsi e fare quanto previsto dal rituale, pagare l'entratura di cinque carlini e una libra di cera bianca lavorata. Non può essere ammesso un «Fratello contumace di altra Congregazione».

6. I confratelli e le consorelle, oltre l'entratura, devono versare al sodalizio tre grana al mese. Non pagando per un anno, si è ammoniti tre volte dal camerlengo, quindi si perde il diritto di voto attivo e passivo (se confratello) e, morendo, gran parte dei diritti di funerale e di suffragio (questo anche per le consorelle). Altri casi di morosità.

7. [ARCHIVIO - SPESE] I documenti si conservano in uno stipo con due chiavi, una tenuta dal camerlengo, l'altra dall'archivista. Le spese superiori a dieci carlini sono approvate dall'assemblea. [PADRE SPIRITUALE] È eletto dall'assemblea su proposta del camerlengo; «Il medesimo non possa affatto ingerirsi nella temporalità della Congregazione, ma semplice e nuda spiritualità della medesima».

8. [RAZIONALI] Dopo l'elezione, i razionali controlleranno i conti dell'amministrazione uscente «con la maggiore sollecitudine».

9. [ESEQUIE - SUFFRAGI - ASSISTENZA] 1) Per ogni defunto, confratello o consorella, il sodalizio deve versare dieci carlini al capitolo cattedrale per la partecipazione al funerale, cinque carlini se di altra parrocchia. Per il funerale si prevede l'uso della cera necessaria, a spese della congrega, «purché la stessa resti in Congregazione, la quale non si deve estrarre per qualsivoglia pretesto o pretensione del Capitolo». 2) Per ogni defunto si celebra una messa cantata coll'ufficio dei morti e quindici messe lette. Tutti i confratelli e le consorelle sono obbligati a recitare l'intero ufficio per ogni aggregata o aggregato defunto; chi non sa leggere recita il rosario in suffragio dell'anima dell'estinto. Il seppellimento del cadavere di un confratello è dovere dei confratelli, quello di una consorella delle consorelle. 3) Il sodalizio fa celebrare due anniversarie l'anno per tutti i fratelli e sorelle defunti, con una messa cantata e cinque messe lette, una dopo l'ottava dell'Invenzione della Croce e una dopo l'ottava dei Morti. Ogni seconda domenica, inoltre, fa recitare l'intero ufficio dei morti, e tutte le domeniche una messa cantata «per tutti i Fratelli Benefattori, vivi e defunti». 4) «Si obbliga la Congregazione al soccorrere ogni Fratello e Sorella inferma, con ispesare il Medico e pagare i medicamenti qualora questi siano notori poveri; ed a tutti far visitare dagl'infermieri una sola volta al giorno». 5) «Si obbliga la Congregazione fare per comodo dei Fratelli e Sorelle defunti due Procuratori, che abbiano cura di assistere nella morte del defunto Fratello o Sorella per quello che occorre per l'associazione dei cadaveri, con dare la Bara, Cassa e Coltre, cogli abiti o Sacchi, alfine di far trasportare il defunto cadavere in Congregazione». 6) Se per le esequie di un confratello la famiglia paga la cera e le spese del funerale («danaro per l'associazione»), il sodalizio fa celebrare altre due messe cantate e altre cinque lette in suffragio del defunto. 7) Tutte le quote mensili versate da confratelli e consorelle confluiscono in una cassa «che servire deve per le sole spese funebri», chiusa con due chiavi, una tenuta dal cassiere, l'altra dal primo assistente, distinta dalla «Cassa della limosina volontaria, delle tasse ed altro da tenersi la Chiave dal solo Cassiere». Se la «Cassa mortuaria» avesse avanzi per più di venti ducati, l'assemblea può autorizzare che si spendano «per uso e necessità della Chiesa di essa Congregazione».

10. [DELIBERE] Il camerlengo deve convocare l'assemblea con pubblico cartello. Il contenuto della riunione sarà verbalizzato nel libro di conclusioni, ma anche, in sintesi, sul cartello da affiggere.

11. [DOVERI DEL PADRE SPIRITUALE] Il padre spirituale confessa e celebra le messe,

benedice le palme, le candele e le ceneri, celebra tutte le funzioni del sodalizio. La confraternita gli corrisponde dodici ducati l'anno, oltre all'offerta per le messe.

12. [RENDITE E SPESE] Censi, annualità, tasse *inter frates*, elemosine; onorari del padre spirituale, dell'organista, del cappellano e del sacrestano, spese liturgiche e per il decoro, feste ecc.

* * *

g. Confraternita delle Grazie

(sodalizio maschile e femminile, senza limite di iscritti; in parrocchia di San Severino)

«Regole, e Costituzioni della Congregazione laicale della Beata Vergine delle Grazie, e del SS. Crocifisso nella Città di Sansevero» (ASDSn, Archivio Curiale, 33, Grazie, 2), approvate da Ferdinando IV il 17 agosto 1803.

Priore: non indicato. Notaio: Remigio d'Augello.

Del fine della Congregazione

Aiutare gli iscritti a guadagnare il paradiso, anche grazie alle norme dello statuto.

1. I confratelli si raduneranno in coro, dopo essersi genuflessi, e se in numero di almeno dieci il priore ordina la lettura di un libro spirituale, la recita del rosario o un altro atto pio.

2. I confratelli che sopraggiungono restano in ginocchio finché il priore, o altro in sua vece, suoni il campanello.

Dei giorni i quali i Fratelli devono fare la Comunione generale

Tutti i confratelli devono confessarsi e comunicarsi, in abito di rito, in tutte le prime e terze domeniche del mese, in tutti i venerdì di marzo, nelle feste mariane principali («Concezione, Annunziazione, Natività, Purificazione, ed Assunzione»), nella festività della Madonna delle Grazie, in morte di un confratello, nell'anniversario dei confratelli defunti. Chi si assenta per tre volte di seguito ingiustificatamente è ammonito dal priore, poi sottoposto a pubblico rimprovero, quindi espulso a maggioranza dei voti dell'assemblea.

Del modo di eleggere gli ufficiali

1. Le elezioni si svolgono nella festività della Madonna delle Grazie.

2. Prima di procedere al voto saranno allontanati i novizi.

3. I confratelli morosi non possono votare.

4. Si eleggono gli ufficiali maggiori a scrutinio segreto.

5. Se non si elegge nessuno, saranno nominati i più anziani tra i confratelli. Si eleggono anche due razionali per verificare i conti dell'amministrazione uscente.

6. La presa di possesso degli eletti è immediata. Il passaggio di consegne si tiene nella prima festa seguente.

7. Si elegge a maggioranza di voti segreti anche il padre spirituale, «il quale

meno della nuda, e semplice spiritualità, non debba ingerirsi di altro, e possa ad nutum de' Fratelli rimoversi».

Dell'obbligo del Priore ed Assistenti

«Questi dovranno invigilare in tuttociò che bisogna alla Congregazione», dando l'esempio agli altri confratelli. Il priore, il secondo assistente e il depositario hanno ciascuno una chiave della «Cassa Funerale».

Dell'obbligo del Segretario

Conserva l'archivio del sodalizio.

Dell'obbligo del Depositario Generale

Ha funzione di cassiere.

Dell'obbligo del Depositario Funerale

Cura le offerte per le messe.

Dell'obbligo degli ufficiali minori, e de' Maestri de' Novizij

Istruiscono i novizi e vigilano sul loro comportamento.

Dell'obbligo de' Sagrestani

Preparano per le celebrazioni, tengono l'inventario delle suppellettili e le custodiscono.

Dell'obbligo de' Maestri di Cerimonie

Curano i posti in coro, le processioni e le funzioni in chiesa.

Dell'obbligo dell'infermieri

«Dovranno visitare li Fratelli infermi, ed avvisare il Priore, acciò in ogni giorno destini due fratelli per visitarli, ed essendo povero qualche Fratello, dovrà riferirlo al Priore per somministrargli qualche cosa al giorno, Venendo a morte ne avvisino subito il Priore acciò possa disporre per li Suffraggi dell'anima».

Dell'obbligo de' Portinaj

Vigilano all'ingresso dell'oratorio, impedendo l'accesso agli estranei, e chiamano a raccolta i confratelli.

Della forma dell'Abito

«Devono tutti i Fratelli vestire un Camice di tela bianca, col cingolo di color torchino, una mozzetta con cappuccio di amoerro color cenerino, col profilo all'intorno di pelle di Coniglio, coll'Insegne della Beata Vergine delle Grazie, e del S.S. Crocifisso, col cappello anche cenerino, e scarpe uniforme acciò, vadino tutti di una istessa maniera colla distinzione del Medaglione agli Ufficiali Maggiori».

Della Recezione de' Fratelli

Può presentare richiesta solo chi non risulti «inquesito, diffamato, Concubinario, giuocatore, pubblico percussore, e che non abbia queste ed altre pessime, e perniciose qualità», e non sia stato in precedenza confratello di altro sodalizio e da questo espulso. Presentato il memoriale al priore, insieme alla relazione del maestro dei novizi circa la frequenza dei sacramenti e all'attestazione di essersi fatto confezionare l'abito di rito, condizione imprescindibile per l'ammissione, l'assemblea vota a maggioranza la sua aggregazione («sia bussolato»). Prima della professione, il nuovo confratello dovrà confessarsi e comunicarsi.

Delle pene, che debbano soggiacere i Fratelli

Chi si assenta al funerale di un confratello paga dieci grana, a quello di una consorella cinque grana, da spendere per il suffragio del defunto o della defunta.

Obblighi della Congregazione

1. Ogni prima domenica esporre il Sacramento, con messa cantata e processione «per dentro la Chiesa precedenti le debite licenze».

2. Solennizzare la festa del Crocifisso la terza domenica di maggio.

3. Solennizzare la festa della Madonna delle Grazie, il 2 luglio, con novenario ed esposizione.

4. Solennizzare la festa dell'Addolorata, con settenario ed esposizione.

5. Solennizzare la festa dell'Incoronata, nell'ultimo sabato di aprile, con novena ed esposizione.

6. Solennizzare tutti i venerdì di marzo «a memoria di nostro Signor Gesù Cristo», con esposizione e sermone del padre spirituale.

7. Celebrare l'ottavario dei morti, con sermoni del padre spirituale ed esposizione.

8. Solennizzare la festa di san Leonardo, nel suo giorno, con novena ed esposizione.

9. Nelle principali festività dell'anno, celebrare una messa cantata in suffragio dei confratelli e consorelle e dei benefattori defunti.

10. Celebrare due anniversari l'anno, uno dopo l'ottavario dei morti e l'altro dopo la festa delle Grazie.

11. Distribuire almeno cinque grana al giorno ai confratelli bisognosi ammalati e agli eventuali incarcerati «per qualche causa civili».

12. Celebrare le Quarantore due volte l'anno, la prima dalla domenica seguente il 17 gennaio, la seconda da Pentecoste.

13. Esporre il Sacramento ogni domenica, «ed in tutte le festività dell'anno, con sermone da farsi dal Padre Spirituale, precedenti le debite licenze».

14. «Nel Venerdì Santo a mattina per la visita de' Santi Sepolcri devono andare tutti i Fratelli processionalmente vestiti con Sacco a due, a due preceduti da uno che porti avanti il SS.mo Crocifisso, andando colla massima modestia, e divozione, recitando per le Strade sotto voce il Miserere, ed entrati che saranno nella Chiesa, fatta breve orazione al Santo Sepolcro aspetteranno tutti il segno del Priore, o di chiunque altro farà da Capo».

15. Accompagnare i confratelli e le consorelle defunti, cantando la messa parata coi tre notturni, e nel terzo giorno un'altra messa col *Libera me Domine*, e per altri dieci giorni altre trenta messe piane, tre al giorno.

16. Fare «la processione della Madonna delle Grazie per la Città nel suo giorno festivo a due Luglio di ciascun anno precedenti le debite licenze».

Obbligo de' Fratelli

Sette confratelli sono indicati dal priore ogni domenica mattina per accompagnare «per turnum» settimanale, in abito di rito, il Viatico per gli «infermi della Parrocchia di San Severino»; chi si sottrae è dapprima rimproverato pubblicamente, ma alla

quarta assenza è tenuto a «pagare in beneficio della Cassa Funerale carlini due per ogni mancanza»; se impedito, deve farsi sostituire. I confratelli devono comunicarsi e confessarsi nei giorni stabiliti. Devono fare le meditazioni ogni venerdì. Il lunedì di Passione devono fare otto giorni di esercizi spirituali guidati dal padre spirituale. L'entrata è quantificata in sei carlini a beneficio della cassa dei suffragi, in una libra di cera e in cinque carlini per la messa anticipata, oltre a tre grana, che sono la quota associativa mensile dovuta al sodalizio, per trentasei grana annuali. Il mancato pagamento per tre mesi, impedisce l'esercizio del voto attivo e passivo; per un anno, priva del suffragio in caso di morte, a meno che il moroso non sia povero.

Delle Sorelle

Hanno gli stessi obblighi spirituali dei confratelli, con pagamento identico per l'entrata e l'annualità.

STATUTI DELLE CONFRATERNITE SANSEVERESI							
	MORTI	SOCCORSO	CARMINE	SACRAMENTO	ROSARIO	CROCE	GRAZIE
EREZIONE CAN.	1693	1705	1684	1751	1711	1736	1802
REGIO ASSENSO	30 mag 1758	12 mag 1777	16 mag 1777	21 mag 1777	18 ago 1777	13 ago 1778	17 ago 1803
NUMERO ARTICOLI	13	11	16	(18)	13	12	(18)
OFFICIALI MAGGIORI (BANCA)	Priore I Assistente II Assistente	Superiore I Assistente II Assistente III Assistente	Priore I Assistente II Assistente Cassiere	Priore I Assistente II Assistente	Priore Sottopriore I Assistente II Assistente Confaloniere Tesoriere	Camerlengo I Assistente II Assistente III Assistente IV Assistente	Priore I Assistente II Assistente
OFFICIALI MINORI	Procuratore ad lites, Esattore delle rendite, Archivista, Tesoriere (e altri non indi- cati)	Capo sacrestano (e altri non in- dicati)	Tesoriere, Segre- tario, Maestro dei novizi, Maestro di Cerimonie, 2 Infer- mieri, 4 Cantori	Segretario, Depos- itario generale, De- positario funerale, Maestri dei novizi, Sacrestani, Maestri di Cerimonie, Infer- mieri, Portinai	Segretario, Procu- ratore ad lites, 2 sacrestani, Mae- stro di cerimonie di coro, Maestro dei novizi, 2 Ma- estri di cerimonie nelle processioni, Procuratore dei morti	22 ufficiali (non specificati)	Segretario, Depos- itario generale, De- positario funerale, Maestri dei novizi, Sacrestani, Maestri di Cerimonie, Infer- mieri, Portinai
ELEZIONI	Prima e seconda domenica di giugno	Terza domenica dopo Pasqua	26 dicembre 6 gennaio	Pentecoste	Seconda domeni- ca di ottobre	Domenica seguente il 3 maggio	2 luglio
NUMERO CHIUSO	No	No	No	No	Sì	Sì	No
NOVIZIATO	6 mesi	6 mesi	2 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	-
ENTRATURA CONFRATELLI	Offerta libera in denaro o cera	Offerta libera	-	6 carlini e mezza libra di cera	5 carlini e una libra di cera	5 carlini e una libra di cera	11 (6+5) carlini e una libra di cera
ENTRATURA CONSOLELLE	-	-	-	Mezza libra di cera	Una libra di cera	5 carlini e una libra di cera	11 (6+5) carlini e una libra di cera
ANNUALITÀ CONFRATELLI	12 grana	24 grana	Offerta libera (senza obblighi e scadenze)	36 grana	36 grana	36 grana	36 grana
ANNUALITÀ CONSOLELLE	11 grana	24 grana	Offerta libera (senza obblighi e scadenze)	24 grana	36 grana	36 grana	36 grana

BIBLIOGRAFIA

- BERTOLDI LENOCI L. 2004, *L'associazionismo laicale a San Severo negli statuti del '700*, in Atti del 24° Convegno nazionale sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia, 2, Archeoclub d'Italia, Sansevero, pp. 259-274.
- CAMPANOZZI N. M. 1993, *La Chiesa del Carmine in San Severo e la sua Arciconfraternita*, Miranda, Sansevero.
- COLANGELO L. 2024, *Memorie storiche della Confraternita del Santissimo Sacramento in San Severo dai documenti dell'Archivio Storico Diocesano*, in Atti del 44° Convegno nazionale sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia, 2, Archeoclub di San Severo, Sansevero, pp. 35-46.
- CORSI P. 2011, "La Madonna nostra del maggio". *Appunti storici sul culto di Maria SS. del Soccorso a San Severo*, in Id., *Memoria di una città. San Severo dal Cinquecento ad oggi. Annotazioni di storia e cultura*, Gerni, Sansevero, pp. 211-232.
- D'ANGELO E. 2004, *Note sulla congregazione dei Morti di Sansevero (secc. XVII-XVIII)*, in Atti del 24° Convegno nazionale sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia, Archeoclub d'Italia, Sansevero, pp. 183-206.
- IRMICI A. 1912, *Notizie intorno La Chiesa ed Arciconfraternita della SS. Vergine del Soccorso in Sansevero per Concittadino A.I.*, ms. (Sansevero, Archivio dell'Arciconfraternita del Soccorso).
- IRMICI A. 2000, *Notizie riguardanti la Chiesa e la Confraternita della S. Croce in San Severo scritte dall'Ex-Segretario Antonio Irmici [1913]*, a cura di G. Pistillo, Miranda, Sansevero.
- IRMICI A. 2001, *Brevi cenni sulla Chiesa della Pietà uffiziata e servita dai confratelli dell'Orazione e Morte di N.S.G.C. [1912]*, trascrizione e studio analitico documentato a cura di A. Masselli, Malatesta, Apricena.
- PASQUANDREA R. M. 1983, *Chiesa di Santa Lucia e sue confraternite*, s.n., Sansevero.
- PASQUANDREA R. M. 2009, *Chiesa di San Severino Abate e sue grance in San Severo*, Grenzi, Foggia.
- PASQUANDREA R. M. 2010, *Chiese parrocchiale di Santa Maria, San Nicola, San Giovanni Battista e loro grance in San Severo*, Grenzi, Foggia.
- SCADUTO F. 1887, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (sec. XI-XIX)*, Amenta, Palermo.
- SPEDICATO M. 1990, *Le confraternite della diocesi di San Severo in epoca moderna: aspetti istituzionali e religiosi*, in *Le confraternite pugliesi in età moderna 2*, a cura di L. Bertoldi Lenoci, Schena, Fasano, pp. 337-346.
- TRATTATO 1741, *Trattato di accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli, conchiuso in Roma Tra i Plenipotenziarj della Santità di Papa Benedetto XIV, e della Maestà di Carlo, Infante di Spagna, Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Approvato e ratificato dalla Maestà Sua sotto il dì 8 Giugno M.DCC.XLI. E dalla Santità Sua a' 13. dello stesso mese, ed anno*, Per Nicolò Naso Stampatore straordinario del Real Palazzo, Napoli.

INDICE

GIULIANA MASSIMO

*L'abbazia di Santa Maria di Calena e le sue chiese:
analisi dell'apparato decorativo* pag. 3

PASQUALE CORSI

*San Severo nel Quattrocento aragonese:
nuove ricerche sulle fonti* » 37

PASQUALE CORSI

*Per la storia della Chiesa a San Severo
Germanico Malaspina, vescovo e nunzio apostolico* » 55

MARIANNA IAFELICE

*Nuovi documenti per l'anagrafica di Matteo Sassano
celebre cantante del XVII secolo:
il ritrovamento del certificato di battesimo* » 85

LORENZO PELLEGRINO

*L'assistenza agli ammalati nei secoli.
L'infermiere ospedaliero nella sanità
della transumanza a fine Seicento* » 91

CHRISTIAN DE LETTERIIS

*Settecento napoletano a Troia e Lucera:
documenti inediti sull'attività
del marmoraro Carlo D'Adamo* » 97

MARIANNA IAFELICE

*Una realtà monastica di Capitanata:
le Benedettine di San Lorenzo a San Severo,
storie di donne tra chiostro e memoria* » 121

MARIA C. NARDELLA

*Una società di commercio nella Foggia
della prima metà dell'Ottocento* » 139

MICHELE FERRI		
<i>Rodi Garganico nell'Ottocento:</i>		
<i>industria, commercio, navigazione</i>	pag.	149
GIUSEPPE POLI		
<i>Contadini e proprietari nel circondario di San Severo:</i>		
<i>il caso di Torremaggiore e dintorni all'inizio del XX secolo</i>	»	187
MASSIMILIANO MONACO		
<i>Giuseppe Checchia-Rispoli visto da Ettore Onorato</i>	»	205
GIUSEPPE TRINCUCCI		
<i>Mario Ferrone (1912-2020) artista,</i>		
<i>uomo politico e sindaco di Lucera</i>	»	221
EMANUELE D'ANGELO		
<i>Le confraternite sanseveresi in età moderna.</i>		
<i>Nuove acquisizioni</i>	»	233
LIDYA COLANGELO		
<i>Bestiario cristiano: simboli del mondo animale nell'agiografia</i>		
<i>e nell'iconografia cristiana</i>	»	263

Finito di stampare nel mese di giugno 2026 presso Centro Grafico S.r.l. - Foggia